



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 26361

Patente – Guida senza patente – Guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 5°0 cc. Senza certificato di idoneità – Reato di cui all’art. 116, comma 13, c.s. – Esclusione – Violazione amministrativa – Configurabilità.

Non integra il reato previsto dall’art. 116, comma tredicesimo, cs., ma la violazione amministrativa sanzionata dall’art. 116, comma 13 bis, la guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc. senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità. (Cass. Pen., sez. IV, 14 giugno 2012, n. 26361) - [RIV-1301P30] Artt. 52, 116 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G. G. avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2011 dal giudice monocratico del Tribunale di Roma all’esito del giudizio abbreviato, con cui il G. veniva condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, per aver guidato il ciclomotore 50 di cilindrata Piaggio Zip tg.... sfornito di patente di guida, perché mai conseguita.

Deduce la violazione di legge poiché l’art. 116 C.d.S., comma 13, prevede il reato di guida senza patente solo in relazione agli autoveicoli o motoveicoli, laddove per ciclomotori (art. 52 C.d.S., comma 1) sono quelli aventi cilindrata non superiore a 50 cc. come nel caso in esame, per il quale è prevista solo una sanzione amministrativa.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il fatto contestato non è sanzionato penalmente.

Per i ciclomotori (fino a 50 cc.), come nel caso di specie (come indicato nella stessa motivazione dell’impugnata sentenza), non è prescritta la patente di guida bensì (anche per i maggiorenni a decorrere dall’1 ottobre 2005), il solo certificato di idoneità alla guida, ex art. 116 C.d.S., comma 1 bis, che non rappresenta una vera e propria patente. Del resto, l’art. 116 C.d.S., comma 1 ter, stabilisce che coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. L’art. 116, comma 13 bis, prevede che coloro che non muniti di patente (o revocata deve intendersi) guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11 bis (che richiama il comma 1 bis) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 ad euro 2.168,25. (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 16 marzo 2011, Nicolosi).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Va, comunque, disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma in ordine all’illecito amministrativo residuale (*Omissis*) **[RIV-1301P30] Artt. 52, 116 cs.**